

Macerata, 29/04/2021

COMPOSIZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA MACERATA SPA

Premessa

Con il 1° aggiornamento del 6 maggio 2014 alla Circolare n. 285, la Banca d'Italia ha riformulato le norme applicative delle disposizioni di vigilanza in materia di governo societario delle banche.

Fra l'altro, è stata ribadita l'attenzione delle banche sulla necessità che gli organi societari svolgano le loro funzioni con efficienza e assicurino "il governo dei rischi a cui la banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche, i necessari presidi". Vengono pertanto indicati alcuni temi che devono essere tenuti presente dagli organi decisionali per definire i criteri di scelta dei consiglieri i quali devono essere consapevoli dei poteri e degli obblighi connessi all'incarico, essere dotati di autorevolezza e conoscenza specifica del business bancario - nonché della regolamentazione economico-finanziaria - avere competenze diversificate ed essere rappresentativi dell'intera compagine sociale.

Alla data dell'autovalutazione, risultava prossimo alla pubblicazione lo schema di decreto ministeriale recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle Banche. Era stato difatti rilasciato in data 22 ottobre 2020 da parte del Consiglio di Stato il parere obbligatorio positivo sul predetto documento.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 è stato difatti pubblicato il 23 novembre 2020 ed è attuativo dell'articolo 26 del TUB. Il documento racchiude le disposizioni che individuano i requisiti per l'assunzione delle cariche, oltre ad un insieme più ampio di criteri che concorrono a qualificare l'idoneità dell'esponente. Tali criteri consentono, tra l'altro, di tener conto delle specificità del ruolo o incarico ricoperto nonché delle caratteristiche proprie della banca o del gruppo a cui essa appartiene.

L'obiettivo del presente documento è quello di descrivere e definire, nel rispetto dello Statuto, le caratteristiche di composizione qualitativa e quantitativa dell'organo con funzione di supervisione strategica. Nel sistema di governo societario adottato dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo primario in quanto organo cui compete la funzione di supervisione strategica, che delibera gli indirizzi di carattere strategico, definisce le politiche di gestione e controllo dei rischi e vigila sul loro corretto funzionamento per garantire un governo efficace, unitario e coerente dei rischi.

I risultati dell'analisi vengono portati a conoscenza dei Soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare per il rinnovo delle cariche possa tenere conto delle professionalità richieste.

Di seguito si provvede quindi ad illustrare le risultanze del processo di autovalutazione del Consiglio di amministrazione della Banca Macerata spa (di seguito anche Banca o BPrM)

come evidenziatesi dal processo di seguito descritto, terminato con la discussione del presente documento, tenutasi nel corso della riunione consiliare del 22/12/2020.

- Compagine attuale del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da 9 amministratori, fra i quali è eletto il Presidente. Nello schema che segue viene indicata la carica di ciascun membro, l'età anagrafica e la permanenza.

ATTUALE CARICA NEL CDA	COGNOME	NOME	GENERE	CODICE FISCALE	DATA DELLA PRIMA NOMINA NELL'ATTUALE RUOLO	DURATA COMPLESSIVA DELLA PERMANENZA NELL'ATTUALE CARICA (MESI)	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
PRESIDENTE DEL CDA	CAVALLINI	FERDINANDO	MASCHIO	CVLFDN50S11G942N	27/04/2018	25	NO
VICE PRESIDENTE	OTTAVI	NANDO	MASCHIO	TTVNND46D03C582G	04/12/2004	25	NO
AMMINISTRATORE	QUARANTA	ANNA GRAZIA	FEMMINA	QRNNGR66L60E506W	24/04/2015	61	SI
AMMINISTRATORE	SPEZIANI	ENZO	MASCHIO	SPZnze46C23C948J	24/04/2015	61	SI
AMMINISTRATORE	MARESTA	ROBERTO	MASCHIO	MRSRRT64T21F205T	27/04/2018	25	NO
AMMINISTRATORE	FORMICA	DOMENICO	MASCHIO	FRMDNC62P06A462Y	04/12/2004	185	NO
AMMINISTRATORE	MALAGRIDA	FRANCO	MASCHIO	MLGFNC31T17B515J	24/04/2012	97	NO
AMMINISTRATORE	ERCOLI	ROSARIA	FEMMINA	RCLRSR57R51C770Q	29/04/2009	25	NO
AMMINISTRATORE	TORRESI	ENRICO	MASCHIO	TRRNRC53R15C770X	29/04/2009	133	NO

Dalle risposte fornite dai singoli amministratori emerge una autovalutazione complessiva di sostanziale adeguatezza dell'Organo amministrativo in carica sia per quanto attiene alla sua composizione quali-quantitativa, sia al ruolo svolto e alle competenze espresse, sia al suo funzionamento, sia ai flussi informativi con gli altri Organi, la struttura e le funzioni di controllo.

- Composizione qualitativa

Affinché possa essere garantito il corretto assolvimento dei propri compiti è necessario che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti l'incarico loro assegnato, che siano in possesso di un livello di autorevolezza, professionalità ed esperienza adeguato alle complessità operative e dimensionali della Banca nonché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 385/1993 e formalizzati dalla legge e dallo Statuto.

Risulta inoltre opportuno che siano presenti competenze diffuse e diversificate tra tutti i componenti, in modo che il Consiglio nella sua interezza, possa esser in grado di gestire efficacemente le diverse materie oggetto di deliberazione.

Altresì è raccomandabile che ci sia un adeguato livello di diversificazione dei Consiglieri in termini di età e di genere.

Ai Consiglieri è richiesto di dedicare il giusto tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico, al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e l'efficacia del ruolo svolto. Appare quindi opportuno che l'accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore debba esser correlata da un'autovalutazione in merito alla possibilità di dedicare il tempo necessario allo svolgimento diligente dei compiti che gli verranno assegnati. Tale valutazione dovrà tenere conto delle attività lavorative e/o professionali del singolo amministratore interessato nonché del numero di ulteriori cariche assunte.

Allo scopo si fa presente che, mediamente, in ciascun esercizio sociale si tengono 20-25 riunioni consiliari con una durata media di circa 4/5ore. Le riunioni del Comitato Crediti sono invece, mediamente, 7 all'anno con una durata media di circa 1/2 ore.

- Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza

Ciascun candidato alla carica di amministratore deve possedere, tra l'altro, i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 3 del DM 169/2020 che costituiscono requisiti di eleggibilità e permanenza nella carica. In aggiunta ai requisiti di onorabilità, ciascun candidato deve soddisfare anche i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse indicati dall'articolo 4 del DM 169/2020.

- Requisiti di professionalità e criteri di competenza

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha identificato la propria composizione ottimale identificando le competenze che devono essere presenti tra i membri dello stesso, secondo un adeguato mix di conoscenze ed esperienze.

Il possesso di un livello di conoscenza "adeguato" sulle seguenti materie:

- Business Bancario e sua regolamentazione;
- Dinamiche del sistema economico – finanziario;
- Assetti organizzativi e di governo societari;
- Indirizzo e programmazione strategica.

Altresì viene valutata l'adeguatezza delle aree di specializzazione nelle seguenti materie:

- Crediti;
- Commerciale;
- Specifica competenza nei mercati finanziari;
- Risk Management;
- Organizzazione processi;
- Risorse Umane.

Ciascun candidato alla carica di amministratore deve possedere, tra l'altro, i requisiti di professionalità previsti dall'articolo 8 del DM 169/2020 e deve altresì soddisfare i criteri di competenza di cui all'articolo 10 del DM 169/2020 volti a comprovare la sua idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e alle caratteristiche, dimensionali e operative, della Banca.

Considerato, inoltre, che la compresenza di competenze ed esperienze diversificate assicura la complementarietà dei profili professionali, favorisce la dialettica e l'efficiente funzionamento del Consiglio, ciascun candidato amministratore deve possedere la conoscenza teorica e l'esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti:

- mercati finanziari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- indirizzi e programmazione strategica;
- assetti organizzativi e di governo societari;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);

- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica.

L'adeguatezza del livello di conoscenza e specializzazione viene analizzata sulla base di un'autovalutazione rilasciata dall'amministratore in fase di accettazione dell'incarico ovvero sulla base dell'informativa/curriculum vitae sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione depositato in fase di candidatura.

Ciascun candidato alla carica deve inoltre preventivamente accertare l'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011), recante disposizioni in merito alle "partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" (divieto interlocking).

- Composizione quantitativa

Il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione assume un importante rilievo per il corretto ed efficace assolvimento dei compiti affidati a tale Organo.

L'articolo 10 dello Statuto statuisce che il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri. Il numero degli Amministratori è stabilito di volta in volta dall'Assemblea ordinaria che li nomina.

Dal punto di vista quantitativo, si ritiene che, in rapporto alle dimensioni della Banca, il numero di nove dei componenti del Consiglio di Amministrazione possa essere considerato ottimale. Tale numero di componenti si ritiene possa garantire la compresenza in seno al Consiglio di Amministrazione, delle diverse professionalità, nonché un efficace funzionamento dei lavori consiliari.

- Consiglieri indipendenti

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione devono essere nominati soggetti indipendenti il cui compito è quello di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 dello Statuto almeno due Consiglieri sono prescelti dalla categoria degli indipendenti.

Si ritiene che il numero di due componenti indipendenti garantisca professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio.

I requisiti di indipendenza sono stabiliti dall'art. 2399 del Codice Civile e dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente.

Il DM 169/2020, all'art. 13, elenca gli ulteriori requisiti richiesti. Si considera difatti indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;

g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all' articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

- Consiglieri di minoranza

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto almeno un consigliere è prescelto dalla categoria dei rappresentanti di minoranza.

Si ritiene che il numero di un componente in rappresentanza della minoranza sia idoneo alle caratteristiche della Banca.

S'intende di minoranza il candidato non socio ovvero il socio possessore direttamente o indirettamente di non più di 100 azioni e che non abbia vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente.